

Codice A1305A

D.D. 12 aprile 2018, n. 115

**Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nel Comune di TRINO (VC), necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti "Cortemaggiore - Torino - Variante" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM". Pagamento indennita' definitiva ex art. 21 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., comprese le spese peritali.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 21, 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi gasdotti "Cortemaggiore - Torino – Variante - DN 400 (16") - 24 bar" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM - DN 100 (4") - 24 bar", localizzati nel Comune di TRINO (VC), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 318 in data 18.12.2013 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 18.09.2013), che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 20.11.2012, integrata con la documentazione depositata in data 03.12.2013;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. art. 12 comma 1 lett. b);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione libera, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza a suo tempo presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio dei nuovi gasdotti, il trasporto e la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare le esigenze attuali e future delle utenze civili ed industriali della zona, in quanto la tubazione esistente (data la sua vetustà) aveva capacità di trasporto limitate.

Visto il proprio provvedimento n. 128 in data 15.06.2015, con il quale, tra l'altro, era stata autorizzata a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di TRINO (VC), necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti "Cortemaggiore - Torino – Variante" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM".

Rilevato che nei "piani particellari" allegati alla sopraccitata determinazione n. 128/2015 erano previste, tra l'altro, l'occupazione e/o l'asservimento coattivo degli immobili di proprietà della Ditta GARLANDA Alberto (omissis) - censiti al N.C.T. di TRINO (VC) - Foglio n. 46 - Mappali n. 25 – 27 – 48 – 49 – 65 – 66 – 71 – 262 e 263.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 128/2015, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Considerato che il Sig GARLANDA non aveva accettato le indennità offerte a titolo provvisorio da SNAM - pari a complessivi 24.054,30 €- ed aveva chiesto la nomina del Collegio Arbitrale ex art. 21 D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Considerato che il Presidente del Tribunale di Vercelli, con decreto del 23.03.2016 (con la nomina del terzo componente) aveva completato il Collegio che risultava così composto:

1. Dott. CAMINO Domenico (omissis);
2. Geom. GHISIO Giuseppe (omissis);
3. Geom. FERRAROTTI Gian Andrea (omissis).

Vista la Relazione di Stima datata 09.09.2017 (approvata all'unanimità dal Collegio) che ha determinato:

1. in € 35.182,08 l'indennità definitiva relativa ad occupazione temporanea, servitù e danni culturali riguardanti i terreni di proprietà del Sig. GARLANDA interessati dal gasdotto di che trattasi.
2. in € 1.650,00 le spese peritali, oltre gli oneri di legge per ogni tecnico.

Rilevato che la Relazione sopraccitata è stata regolarmente depositata presso questo Settore.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità definitive di occupazione, danni culturali ed asservimento, inoltrata entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - GARLANDA ALBERTO - proprietaria dei terreni di seguito elencati:

- Comune di TRINO (VC) - N.C.T. - Foglio n. 46 - Mappali n. 25 – 27 – 48 – 49 – 65 – 66 – 71 – 262 e 263;

- indennità di occupazione temporanea, servitù e danni colturali accettate a titolo definitivo, pari a 35.182,08 € complessivi.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Ravvisata altresì la necessità di disporre con urgenza anche il pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Arbitrale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

### **ART. 1**

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 comma 12 e 26 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della somma di 35.182,08 € complessivi, accettata a titolo definitivo dalla Ditta Concordataria indicate in premessa.

Tale importo costituisce l'indennità dovuta a seguito di occupazione temporanea, asservimento e danni colturali riguardanti gli immobili citati in premessa, siti nel Comune di TRINO (VC), necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti "Cortemaggiore - Torino – Variante" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM".

### **ART. 2**

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento - il pagamento della somma complessiva di € 1.650 oltre gli oneri di legge per ogni tecnico - quale compenso spettante ai componenti del Collegio Arbitrale, così come liquidato dal Collegio medesimo.

Tale importo è dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 6 lett. b) ultimo periodo del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., poiché l'indennità stabilita dal Collegio (35.182,08 €) supera di oltre un decimo quella a suo tempo offerta da SNAM (24.054,30 €) per l'occupazione/asservimento dei terreni di che trattasi.

### **ART. 3**

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 2, dovrà avvenire a seguito della presentazione della documentazione rilasciata dai Periti.

### **ART. 4**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

## **ART. 5**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs.vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dr. Marco PILETTA)